

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

Notifica per pubblici proclami

Con decreto di accoglimento n. cronol. 1154/2024 del 7 Giugno 2024, il Presidente F.F. della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. con istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, nonché dei verbali di udienza e del decreto di fissazione udienza n. cronol. 1169/2024 del 12.06.2024, con cui gli appellanti, Sig. Alessandro Farris e Franca Canu, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giordano (*C.F. GRDFNC80R02A479F*) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il Suo Studio in Firenze, Via F. Paoletti, 24, cap 50134, CITANO I soci succeduti a IFB Italy S.r.l. (già in Liquidazione e oggi cancellata) - avente ultima sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino 13, 24121 (*C.F. e P. IVA 06565060966*), ovvero gli eventuali aventi causa di questi, all'esito dell'estinzione di tali soci, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, Sezione Civile, Presidente Dott.ssa Cinzia Caleffi, all'udienza dell' 8.11.2024, nel procedimento n. RG 402/2022, con invito a costituirsi nei modi e nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, o di quella fissata a norma dell'art. 349 *bis* comma 2 c.p.c., nelle forme di cui all'art. 343 c.p.c., e con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. nonché la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale, ex art. 343 c.p.c. e quella di cui all'art. 346 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. e da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in mancanza di costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la Sentenza del Tribunale di Sassari n. 894/2022 del 10.09.2022, notificata il 15.09.2022, in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto: in via principale revocare e/o riformare in pieno la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare la nullità dell'operazione e condannare Hansard Europe DAC alla restituzione nella misura di € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50; accertare la responsabilità di Hansard Europe DAC pronunciare la risoluzione e/o il risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50;- accertare la responsabilità di Hansard Europe DAC – A1 Life e per essa anche AIG Europe – Tiziano Farina, in concorso fra loro o secondo rispettiva competenza e gradazione, e condannare al risarcimento del danno per € 25.000,00 detratti i prelievi (1.187,50) e quindi per € 23.812,50. In via istruttoria Visto l'art. 345 c.p.c.: si formula istanza, ex art 213 c.p.c., di richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano fascicolo mod. 21 R.G.N.R. n. 32326/2018 - e in particolare verbali gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria; si rinnova l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio rigettata in primo grado con incarico di indagare le caratteristiche dei valori mobiliari sottostanti e sulle modalità di negoziazione nei mercati finanziari. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Si avvisa altresì che copia del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., del decreto di accoglimento, dei verbali di udienza e del decreto di fissazione udienza saranno depositati presso la casa comunale di Sassari.

Firenze, 28 Giugno 2024

Avv. Francesco Giordano